



Atto di unione-fusione degli enti ecclesiastici

di Don Lorenzo Simonelli

Introduzione.

Due sostantivi per indicare il medesimo gruppo di operazioni che possono riguardare gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa Cattolica: unione e fusione.

Per quanto il loro significato non presenti significative difformità, gli ordinamenti giuridici hanno tradizioni differenti: quello canonico preferisce utilizzare l'espressione "unire/congiungere", quello statale "fusione", come attestato, rispettivamente, dal can. 121 del codice di diritto canonico e dagli artt. 42-bis e 2510 del codice civile.

In prima approssimazione, e per quanto di interesse di questo elaborato, si tratta di una operazione che riguarda immediatamente i soggetti (e di conseguenza i patrimoni e/o le attività) in quanto mira a congiungere più enti in un unico ente oppure a costituire un nuovo soggetto giuridico a partire da più soggetti preesistenti.

Vero è che il principale esito di tale operazione riguarda i patrimoni e le attività, ed è descritto in modo simile da entrambi gli ordinamenti:

- [la nuova persona giuridica] "ottiene i beni e i diritti patrimoniali propri dei precedenti e assume gli oneri, di cui i medesimi erano gravati; per quanto concerne poi la destinazione dei beni e l'adempimento degli oneri, devono essere salvaguardati la volontà dei fondatori e degli offerenti e i diritti acquisiti" (can. 121);

- "La società che risulta dalla fusio-

ne o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione" (art. 2504).

Alternativa rispetto all'operazione di unione-fusione è la decisione di estinguere l'ente e, successivamente, di provvedere alla attribuzione dei cespiti del patrimonio residuo a uno o più soggetti attraverso la tipica procedura liquidatoria che intende assicurare il pagamento di tutte le obbligazioni. All'interno di questi due poli la prassi ha costruito diversi percorsi per conseguire una o più specifiche finalità (per es. il miglior impatto fiscale del trasferimento dei beni, oppure la continuità di alcune attività, oppure l'efficienza nella gestione delle opere e/o del patrimonio).

Negli ultimi anni il legislatore italiano ha prestato maggior attenzione alle operazioni di fusione, trasformazione e scissione (dal D. Lgs. 6/2003 – Riforma del diritto societario – al D. Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore – che ha introdotto il nuovo art. 42-bis del codice civile) dettando una specifica disciplina. Come è giusto che sia, ciò non ha però esentato la prassi, la dottrina e la giurisprudenza da un maggior impegno per affrontare i profili che il diritto positivo non può esplicitare.

La questione terminologica è stata affrontata dalla Congregazione per il Clero nel documento "Linee guida per la modifica delle parrocchie, la chiu-

sura o la riduzione delle chiese ad uso profano ma non indecoroso e l'alienazione delle stesse", del 30.04.2013, prot. n. 20121248 (testo originale in inglese):

"Allo stesso modo va notato che alcuni termini comunemente usati in questi processi, c.g. soppressione hanno sia un significato non tecnico che un preciso significato canonico. Per evitare inutili confusioni, è meglio evitare nei documenti canonici l'uso non tecnico di tali termini [lettera di accompagnamento]. Esistono quattro possibili tipi di modificazioni delle parrocchie, conosciute con termini diversi, a volte intercambiabili, nelle varie lingue, che portano a imprecisioni nei decreti e in altri documenti canonici. Tali documenti, tuttavia, non possono ammettere imprecisioni. A titolo esemplificativo, tutti e quattro questi tipi di modifiche sono occasionalmente indicati come "soppressioni", ma è evidentemente opportuno limitare l'uso di tale termine nei documenti canonici al quarto tipo, onde evitare confusione; allo stesso modo, il tipo di unione estintiva prevista deve essere chiaramente indicata nel decreto. I quattro tipi di modifiche sono:

1. unione estintiva: (a volte nota come fusione) A e B si uniscono per formare C, resta solo C (cfr can. 121);

2. unione estintiva: (a volte nota anche come fusione, o come unione) A è sussunta in B, rimane solo B (per analogia al can. 121);

3. divisione totale: A si divide in B e C,

rimangono solo B e C (cfr. can. 122);
4. soppressione: A si estingue... non rimane nulla (cfr. can. 123)”.

La singolarità dell'ente ecclesiastico e il percorso di modifica.

Il presente studio intende rileggere l'operazione di unione-fusione in riferimento alla categoria del tutto particolare degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (della Chiesa Cattolica) che sono soggetti ad una duplice e non simmetrica disciplina: in primis e in modo totalitario all'ordinamento canonico, ed in secondo luogo e solo limitatamente ad alcuni ambiti (seppur assai ampi) all'ordinamento statale.

Occorre, infatti, tener presente che tali enti (almeno quelli della Chiesa Cattolica) sono configurati dall'ordinamento canonico e, solo in forza del Concordato Lateranense del 1929 (per l'Italia, L. 810/1929, art. 29) e ora dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense del 1984 (per l'Italia, L. 121/1985), emergono all'interno dell'ordinamento giuridico statale: “2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi. 3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime” (art. 7).

Non si tratta dunque di soggetti la cui

disciplina è rivendicata solo dall'ordinamento statale, come lo sono, invece, quelli del Libro I e del Libro V del codice civile, e da ultimo, gli Enti di Terzo Settore del D. Lgs. 3.07.2017, n. 117.

È vero, invece, il contrario: gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono soggetti giuridici che non solo nascono a norma del diritto canonico universale e particolare – “enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico” – ma tutta la loro esistenza e operatività rimane normata dall'ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica (nonostante riguardo alcuni ambiti subentri anche la competenza dell'ordinamento statale).

A tal proposito si vedano:

- l'ultimo capoverso del c. 2 dell'art. 7 della L. 121/1985 che dispone come la Repubblica Italiana si impegna a riconoscere – su domanda dell'autorità ecclesiastica – anche “ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi” (in perfetto parallelismo rispetto alla prerogativa attribuita alla sola autorità ecclesiastica di poter erigere/costituire un ente ecclesiastico, o meglio, una persona giuridica canonica);
- il c. 3 dell'art. 7 della L. 121/1985 dichiarando che “Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato” presuppone che comunque l'ordinamento statale non acquisisce alcuna competenza in merito alla disciplina della loro struttura e della loro finalità (che rimane al solo ordinamento canonico);
- l'art. 4 della L. 222/1985 che precisa come all'ordinamento dello Stato compete non più che il riconoscimento/mantenimento della personalità giuridica di questi soggetti giuridici (in quanto già preesistono nell'ordinamento ecclesiale);
- il c. 1 dell'art. 19 della L. 222/1985 che dispone come le modifiche sostanziali del fine, della destinazione dei

beni e del modo di esistere dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquistano efficacia (nell'ordinamento statale) solo a seguito di adozione di un provvedimento amministrativo (prima un DPR, ora un Decreto del Ministro dell'Interno); le altre modifiche (cosiddette non sostanziali) sono, invece, efficaci in forza dell'iscrizione/deposito del provvedimento canonico nel Registro delle Persone Giuridiche;

- il c. 2 dell'art. 19 della L. 222/1985 è particolarmente significativo in quanto, in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti previsti dal Concordato per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile, la revoca del riconoscimento da parte del Ministro dell'Interno non determina il venir meno del soggetto ma solo della sua qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (e si apre la riflessione circa la natura dell'ente canonico che rimane operativo all'interno dell'ordinamento italiano ... almeno come ente di fatto privo delle prerogative concordatarie);
- l'art. 20 della L. 222/1985 che in un certo senso chiude il cerchio disponendo che “La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione”. Il c. 2 è ancor più eloquente, attribuendo al Decreto del Ministro dell'Interno il compito di disporre l'iscrizione del provvedimento ecclesiastico nel Registro e di provvedere alla “devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto”.

Alla luce di quanto sopra non vi è dubbio che le parti concordatarie abbiano avuto sul punto idee chiare:

1. l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto nasce all'interno dell'ordinamento canonico e solo per decisione dell'autorità ecclesiastica

competente (si veda, a tal proposito, la rassegna dei principali tipi di persone giuridiche canoniche agli artt. 6 – 13 della L. 222/1985);

2. nell'ordinamento statale acquista rilevanza come specifico ente ecclesiastico civilmente riconosciuto – dotato delle prerogative di cui al Concordato e alla L. 222/1985 – solo a seguito di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche (ora) del decreto ministeriale che riconosce la sua personalità giuridica;
3. anche dopo il riconoscimento della personalità giuridica nell'ordinamento statale non vien meno la competenza dell'ordinamento canonico, anzitutto sulla sua struttura e finalità, nonché riguardo la sua modifica e la sua estinzione/soppressione; ciò non confligge con la sopravvenuta soggezione alle norme dell'ordinamento statale riguardo le attività diverse da quelle di religione o culto.

A conferma che questo era (ed è) l'impianto fondamentale della normativa concordata(ria) della categoria specifica degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si veda il passaggio dell'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense di cui allo Scambio di note del 30.04.1997 relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti:

“Le norme approvate con il Protocollo del 15.11.1984 nella parte relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti recano una disciplina che presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche. In particolare, ai sensi dell'articolo 1 delle norme predette e in conformità a quanto già disposto dall'art. 7, c. 2 dell'Accordo del 18.02.1984 tali enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico. Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, strut-

tura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private.

Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto né la conformità del medesimo ove l'ente ne sia dotato alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private. L'Amministrazione che esamina le domande di riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme per le diverse categorie di enti. In particolare, l'Amministrazione accerta salvo che per gli enti di cui all'art. 2, c. 1 delle norme citate che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale: a tal fine gli enti debbono produrre gli elementi occorrenti quali risultano dalla documentazione di regola rilasciata dall'autorità ecclesiastica, comprese le norme statutarie, ove ne siano dotati ai sensi del diritto canonico [...]”.

Le modifiche dell'ente ecclesiastico “provengono” dalle modifiche della persona giuridica canonica.

Assumendo un significato assai ampio e poco tecnico di “atto di modifica” dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che include tanto gli interventi – sostanziali e non – sullo statuto (evidentemente) canonico, quanto quelli sulla sua configurazione soggettiva (trasformazione in ente canonico di altra natura, unione, divisione-scissione, cessazione), le norme concordatarie e quelle della L. 222/1985 inducono a ritenere che il percorso non possa che replicare quello tracciato per il suo riconoscimento iniziale: un provvedimento canonico che modifica la persona giuridica canonica e, di conseguenza, la presa d'atto/riconoscimento (con decreto ministeriale o semplice deposito del provvedimento nel Registro delle Persone Giuridiche) della modifica agli effetti della personalità giuridica in sede civile.

In altri termini: come la nascita e la estinzione dell'ente ecclesiastico civil-

mente riconosciuto avviene nell'ordinamento canonico e poi è riconosciuta da quello statale (verificate le condizioni previste dal concordato e dalla L. 222/1985), così anche:

- la modifica dello statuto di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto,
- la trasformazione dell'ente ecclesiastico in un ente ecclesiastico di altra natura (per esempio, da parrocchia a santuario; da associazione pubblica di fedeli a istituto di vita consacrata ...),
- la unione-fusione per incorporazione (per esempio, di una parrocchia in un'altra parrocchia; di una casa religiosa in un'altra casa religiosa; di una fondazione di culto in un'altra fondazione di culto ...),
- la unione-fusione che dà vita ad un nuovo ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (per esempio, di due parrocchie in una nuova parrocchia; di due province religiose che danno vita ad una nuova provincia religiosa ...),
- di divisione-scissione (da una parrocchia – che continua ad esistere – nasce un'altra e nuova parrocchia; da una casa religiosa – che continua ad esistere – nasce un'altra e nuova casa religiosa),
- l'estinzione di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con devoluzione del patrimonio residuo ad altro ente (ecclesiastico),

avvengono prima nell'ordinamento giuridico canonico (in forza di provvedimento adottato dall'autorità ecclesiastica competente, come previsto dal diritto canonico universale e particolare) e poi hanno effetto anche nell'ordinamento statale in forza di iscrizione del provvedimento canonico nel Registro delle Persone Giuridiche (artt. 19 e 20, L. 222/1985), in forza di decreto ministeriale.

L'atto di modifica della persona giuridica canonica.

Preso atto che la modifica di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

si realizza in forza della modifica della preesistente persona giuridica canonica, due sono i principali elementi su cui è opportuno che gli operatori focalizzino l'attenzione: (i) il soggetto competente ad assumere il provvedimento che modifica la persona giuridica canonica e (ii) l'atto canonico che ha come effetto la modifica della persona giuridica canonica.

In premessa occorre prendere atto che il codice di diritto canonico universale disciplina tali operazioni seppur in pochi canoni:

- il can. 116 che riserva all'autorità ecclesiastica competente la costituzione delle persone giuridiche pubbliche e l'attribuzione della personalità giuridica canonica (quando non prevista ipso iure), “§ 1. *Le persone giuridiche pubbliche sono insieme di persone o di cose, che vengono costituite dalla competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico; tutte le altre persone giuridiche sono private.* § 2. *Le persone giuridiche pubbliche vengono dotate di tale personalità sia per il diritto stesso sia per speciale decreto dell'autorità competente che la concede espressamente; le persone giuridiche private vengono dotate di questa personalità soltanto per mezzo dello speciale decreto dell'autorità competente che concede espressamente la medesima personalità*”;
- il can. 120 che riserva all'autorità competente l'estinzione della persona giuridica (“§ 1. *La persona giuridica per sua natura è perpetua; si estingue tuttavia se viene legittimamente soppressa dalla competente autorità o se ha cessato di agire per lo spazio di 100 anni; la persona giuridica privata si estingue inoltre, se l'associazione stessa si scioglie a norma degli statuti, oppure se, a giudizio dell'autorità competente, la stessa fondazione ha cessato di esi-*

stere a norma degli statuti”);

- il can. 121 che tratta della unione delle persone giuridiche canoniche, “*Se gli insiemi sia di persone sia di cose, che sono persone giuridiche pubbliche, si congiungano in tale maniera che dai medesimi sia costituito un unico insieme dotato anch'esso di personalità giuridica, questa nuova persona giuridica ottiene i beni e i diritti patrimoniali propri dei precedenti e assume gli oneri, di cui i medesimi erano gravati; per quanto concerne poi la destinazione dei beni e l'adempimento degli oneri, devono essere salvaguardati la volontà dei fondatori e degli offerenti e i diritti acquisiti*”;
 - il can. 122 che disciplina la divisione delle persone giuridiche canoniche, “*Se l'insieme, che gode di personalità giuridica pubblica, si divide in maniera tale che o una parte di esso sia unita a un'altra persona giuridica o dalla parte divisa si eriga una distinta persona giuridica pubblica, l'autorità ecclesiastica cui compete la divisione deve curare personalmente o per mezzo di un esecutore, osservati invero in primo luogo sia la volontà dei fondatori e degli offerenti sia i diritti acquisiti sia infine gli statuti approvati [...]*”;
 - il can. 123 che detta le regole per la devoluzione del patrimonio della persona giuridica estinta, “*Estinta la persona giuridica pubblica, la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali e parimenti degli oneri della medesima viene retta dal diritto e dagli statuti; se questi tacciono, essi toccano in sorte alla persona giuridica immediatamente superiore, salvi sempre la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti; estinta la persona giuridica privata, la destinazione dei beni e degli oneri della medesima è retta dagli statuti propri*”.
- Immediatamente emerge il ruolo dell'autorità ecclesiastica competente tanto per costituire (erigere), quanto per unire, dividere, modificare o estin-

guere la persona giuridica canonica.

Il legislatore canonico presta anche attenzione alla sorte dei beni nonché dei diritti e degli obblighi che erano in capo alla persona giuridica canonica che è stata unita, oppure divisa, oppure estinta; vi è anche traccia di una attenzione a che non sia trascurato l'adempimento degli oneri che erano posti a carico della persona giuridica, come pure la tutela delle prerogative dei fondatori e dei benefattori.

Non è, invece, disciplinato alcun tipo di procedimento (costituito da comunicazioni formali, pubblicità, perizie, termini dilatori) che deve essere osservato per unire, dividere, modificare o estinguere la persona giuridica. Sul tema potrebbe, però, disporre il diritto canonico particolare, anzitutto quello proprio degli istituti religiosi e quello diocesano, in particolare riguardo ai pareri ed ai consensi dei Consigli (del superiore oppure per gli affari economici) e degli amministratori coinvolti (superiori delle case religiose, oppure consigli direttivi delle fondazioni di culto, oppure parroci). La rilevanza di tali adempimenti in ordine all'efficacia del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente deve essere verificata di volta in volta, in quanto la loro inosservanza potrebbe collocarsi tra le cause di mera illiceità o anche tra quelle di invalidità dell'atto di unione, divisione, modifica o estinzione.

Agli operatori che sono abituati ai percorsi dettati dal legislatore statale per le medesime operazioni (da ultimo l'art. 42-bis del codice civile) questa normativa canonica potrebbe apparire estremamente stringata e, dunque, da integrare: ma le modalità per dar legittimamente corso a questa ipotesi di integrazione del diritto canonico con il diritto statale devono essere adeguatamente approfondite e verificate, anzitutto tenendo conto che la disciplina dei profili civilistici degli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica non può prescindere dalle norme concordatarie, come attestato dalla Intesa Tecnica del 1997.

L'autorità competente a disporre l'unione delle persone giuridiche canoniche.

Riguardo l'unione-fusione degli enti ecclesiastici, l'individuazione delle autorità ecclesiastiche competenti a porre l'atto spetta al diritto canonico universale e per gli istituti di vita consacrata anche al diritto proprio (can. 581: *"Spetta all'autorità competente dell'istituto a norma delle costituzioni dividere l'istituto stesso in parti, con qualunque nome designate, erigerne di nuove, fondere quelle già costituite o circoscriverle in modo diverso"*).

Non è, dunque, l'organo amministrativo (personale o collegiale) a deliberare l'unione, la divisione e la modifica – come, invece, accade per gli enti civili – ma l'autorità che ha eretto/constituito la persona giuridica canonica pubblica. Così, riguardo le più diffuse persone giuridiche canoniche – diocesi, parrocchie, istituti di vita consacrata (e loro articolazioni), fondazioni di culto – la decisione di unirle con/ad altri enti canonici non è di competenza rispettivamente del vescovo diocesano, del parroco, del superiore religioso, del consiglio direttivo della fondazione, anche se ad essi potrebbe essere riconosciuto un diritto di iniziativa.

Non si tratta, infatti, di decisioni riconducibili al novero degli atti canonici di amministrazione straordinaria, di competenza dei predetti uffici/organi canonici, ancorché queste operazioni possano implicare il trasferimento dei beni e dei diritti/doveri.

Pertanto, al fine di individuare l'autorità ecclesiastica competente a determinare l'unione, la divisione e la modifica di una persona giuridica canonica pubblica occorre far riferimento alla norma canonica universale che disciplina la sua costituzione:

- la diocesi è eretta dalla Suprema Autorità, la Santa Sede (can. 373 *"Spetta unicamente alla suprema autorità erigere Chiese particolari; queste, una volta legittimamente erette, godono per il diritto stesso di personalità giuridica"*);

- la parrocchia è eretta dal Vescovo diocesano (can. 515 *"§ 2. Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprime e non le modifichi in modo rilevante senza aver sentito il consiglio presbiterale"*);

- le articolazioni di un istituto di vita consacrata sono erette dall'autorità individuata dalle Costituzioni (can. 581 *"Spetta all'autorità competente dell'istituto a norma delle costituzioni dividere l'istituto stesso in parti, con qualunque nome designate, erigerne di nuove, fondere quelle già costituite o circoscriverle in modo diverso"*);

- per quanto riguarda le "case religiose erette", il can. 616 prevede che *"§ 1. Una casa religiosa eretta legittimamente può essere soppressa dal Moderatore supremo a norma delle costituzioni, dopo aver consultato il Vescovo diocesano. Per i beni della casa soppressa deve provvedere il diritto proprio dell'istituto, nel rispetto della volontà dei fondatori o donatori e dei diritti legittimamente acquisiti. § 2. La soppressione dell'unica casa di un istituto è di competenza della Santa Sede, alla quale è pure riservato di disporre dei beni relativi. § 3. La soppressione di una casa sui iuris, di cui al cann. 613, spetta al capitolo generale, a meno che le costituzioni non stabiliscano altrimenti. § 4. La soppressione di un monastero sui iuris di monache spetta alla Sede Apostolica, osservato, per quanto riguarda i beni materiali, il disposto delle costituzioni"*;

- la fondazione di culto, ai sensi del can. 1303, può essere eretta dall'autorità ecclesiastica competente, intesa – di base – come il Vescovo diocesano e il Superiore maggiore di un istituto clericale di vita consacrata di diritto pontificio;

- riguardo le associazioni pubbliche il can. 312 identifica l'autorità competente ad erigerle in riferimento alla loro estensione-diffusione: *"§ 1.*

L'autorità competente ad erigere associazioni pubbliche è: 1° la Santa Sede per le associazioni universali e internazionali; 2° la Conferenza Episcopale nell'ambito del proprio territorio per le associazioni nazionali, quelle cioè che sono destinate, mediante l'erezione stessa, ad esercitare la loro attività in tutta una nazione; 3° il Vescovo diocesano nell'ambito del suo territorio per le associazioni diocesane, non però l'Amministratore diocesano; tuttavia sono eccettuate le associazioni per le quali il diritto di erezione è riservato ad altri per privilegio apostolico. § 2. Per erigere validamente nella diocesi un'associazione o una sua sezione, anche se ciò avviene in forza di un privilegio apostolico, si richiede il consenso scritto del Vescovo diocesano; tuttavia, il consenso del Vescovo diocesano per l'erezione di una casa di un istituto religioso vale anche per l'erezione, presso la stessa casa o presso la chiesa annessa, di una associazione propria di quell'istituto".

Poiché le operazioni di unione-fusione nonché di divisione-scissione coinvolgono più enti, non deve stupire che possano anche essere coinvolte più autorità ecclesiastiche: è il caso, per esempio, della fusione di fondazioni di culto erette da vescovi diocesani di diverse diocesi. In questo caso l'operazione si realizza in forza di più atti che devono essere adottati osservando un percorso cronologico ben preparato e i loro contenuti devono essere ben armonizzati.

La Congregazione per il Clero, con il documento del 30.04.2013, affronta esplicitamente la questione dell'autorità competente a modificare l'ente parrocchia: *"L'autorità competente ad erigere, sopprimere o modificare le parrocchie nella diocesi è il Vescovo diocesano o quella a lui equiparata dal diritto (cf cann. 381 §2, 368 e 515 §2). Egli è competente a giudicare l'esistenza della giusta causa richiesta, ma il suo giudizio deve conformarsi*

alla giurisprudenza ecclesiastica”.

L'atto canonico di unione-fusione.

Individuata l'autorità ecclesiastica o le autorità ecclesiastiche competenti, l'atto canonico di unione-fusione deve essere adottato da ciascuna di esse, nelle forme canoniche previste dal diritto universale e, se del caso, dal diritto proprio. Affinché abbia efficacia nell'ordinamento civile, gli artt. 19 e 20 della L. 222/1985 prescrivono che sia recepito da un provvedimento (ora) del Ministro dell'Interno. Si tratta, infatti, di modifiche che la Chiesa Cattolica e lo Stato Italiano hanno ritenuto di ricondurre al novero dei “mutamenti sostanziali”.

In forza dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche del decreto del Ministro dell'Interno (che riceve la richiesta attraverso la Prefettura della provincia ove ha sede l'ente ecclesiastico unito, diviso o modificato), il provvedimento canonico adottato dall'autorità ecclesiastica competente ha efficacia anche nell'ordinamento civile (riguardo l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto).

Merita di essere segnalato che anche il trasferimento dei beni, nonché dei diritti e doveri della persona giuridica canonica avviene in forza del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente accompagnato dal decreto del Ministro dell'Interno.

Riguardo l'efficacia dell'atto canonico e la sua validità occorre tener conto che a norma del diritto universale non tutte le difformità causano la sua invalidità (vi sono atti invalidi e atti validi pur essendo illeciti); in particolare:

- ai sensi del can. 124 (il primo che disciplina gli atti giuridici) “§ 1. Per la validità dell'atto giuridico, si richiede che sia posto da una persona abile, e che in esso ci sia ciò che costituisce essenzialmente l'atto stesso, come pure le formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità dell'atto. § 2. L'atto giuridico posto nel debito modo riguardo ai suoi ele-

menti esterni si presume valido”;

- quando si tratta di atti di Curia (certamente è il caso degli atti del Vescovo diocesano), il can. 474 dispone che “*Gli atti di curia che hanno per loro natura effetto giuridico, devono essere sottoscritti dall'Ordinario da cui provengono, anche in ordine alla loro validità, e nello stesso tempo devono essere sottoscritti dal cancelliere o dal notaio di curia; il cancelliere poi è tenuto ad informare degli atti il Moderatore di curia*”;

- quando si tratta di atti adottati dai Superiori degli Istituti di vita consacrata, occorre tener conto anche di quanto legittimamente prescritto dal diritto proprio, in primis le Costituzioni o Statuti.

Due sottolineature conclusive.

Il tema della validità di un atto (amministrativo) canonico è oggetto di grande attenzione da parte del codice di diritto canonico che, come detto, non accede ad una impostazione per cui tutti gli atti posti in modo non perfetto sono invalidi e inefficaci. Nel contempo, vi sono degli elementi/requisiti dell'atto canonico che per la sua validità devono risultare/essere osservati quando si provvede alla unione, alla divisione o alla modifica di una persona giuridica canonica pubblica. A ciò si aggiunge che trattandosi di atti che hanno effetti anche nell'ordinamento statale occorre prestare particolare attenzione agli ulteriori (ed eventuali) contenuti che non sono previsti dal diritto canonico ma da quello civile (per esempio, le norme del codice civile riguardo la pubblicità degli atti prodromici, i termini dilatori e le attestazioni/perizie circa la situazione patrimoniale che intendono tutelare le ragioni dei creditori degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che si sono uniti-fusi, divisi-scissi o modificati). Per inserirli nel provvedimento canonico occorre operare ... di cesello, prestando attenzione ai vincoli/opportunità offerti da entrambi gli ordinamenti.

La Congregazione per il Clero, con il documento del 30.04.2013, considera anche il tema della destinazione dei beni temporali in caso di modifica dell'ente parrocchia: “*Il decreto deve altresì provvedere alla disposizione dei beni temporali a norma del diritto, e deve rispettare le intenzioni dei donatori (cf. cann. 121, 122 e 123). La giurisprudenza ha chiaramente stabilito che quando si modificano le parrocchie, i beni temporali devono seguire il popolo*”.

Da ultimo. La scelta operata dalla Chiesa Cattolica e dallo Stato Italiano, tanto nel 1929, quanto nel 1984 in ordine agli enti ecclesiastici è stata quella di avere un solo ente (la persona giuridica canonica pubblica) che a determinate condizioni ottiene anche il riconoscimento della personalità civile da parte dell'ordinamento statale. Ciò implica che un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto sussiste nell'ordinamento italiano se preesiste nell'ordinamento ecclesiale la corrispondente persona giuridica canonica. Tuttavia, nella realtà potrebbero darsi situazioni in cui non vi è più (perfetta) corrispondenza tra l'ente riconosciuto dallo Stato Italiano e il corrispondente ente canonico costituito dall'autorità ecclesiastica ... magari anche a seguito di operazioni non ancora concluse ovvero la divisione-scissione oppure l'estinzione di persone giuridiche canoniche: occorre individuare il percorso capace di ricomporre la perfetta corrispondenza.